



Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

**IL SOPRINTENDENTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
E LE PROVINCE DI PISTOIA E PRATO**

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n° 368 "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 11 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59, come modificato dal Decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42 costituente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM 29 Agosto 2014 n. 171 "Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del D.L. 24 Aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla Legge 23 Giugno 2014, n. 89";

VISTA la richiesta di autorizzazione di concessione in uso, ai sensi dell'art. 106 comma 2-bis) D. Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., presentata con nota n. 355712 del 09/11/2018, dal Comune di Firenze, proprietario dell'immobile denominato "**Chiesa di S. Margherita in Santa Maria dei Ricci**" posto in Firenze, via del Corso 10, e segnatamente di una porzione di mq 15 distinta al sub. 500 della part. O del foglio 166, facente parte del suddetto immobile; richiesta pervenuta completa della necessaria documentazione a questa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, in data 14/11/2018 e assunta in protocollo in data 15/11/2018 al n. 22046;

ACCERTATO che l'immobile suddetto è soggetto per intero a tutte le disposizioni di tutela dei beni culturali ai sensi dell'art. 12 del predetto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VISTA la natura giuridica dell'Ente proprietario dell'immobile per cui il medesimo rientra tra i beni culturali indicati dall'art. 10, comma 1 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che la concessione temporanea a favore della Comunità di Sant'Egidio del locale adibito a funzioni di culto e apostoliche, **garantisce la conservazione e la fruizione pubblica dell'immobile e che ne è assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico e artistico del bene medesimo;**

VISTO l'art. 106, comma 2-bis, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art. 106, comma 2-bis, del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., la concessione di un locale di mq 15, adibito a funzioni di culto e apostoliche, contenuto all'interno del Foglio 166 part. O, sub. 500, facente parte del compendio denominato "**Chiesa di S. Margherita in Santa Maria dei Ricci**", meglio individuato nella rappresentazione planimetrica e documentazione fotografica allegate.

Il presente atto avrà decorrenza di anni 10 (dieci) dalla data del rilascio, alle seguenti prescrizioni e condizioni per la migliore conservazione del bene:

1. Il locale concesso dovrà essere utilizzato dal Concessionario senza modificare la destinazione d'uso attuale (funzioni di culto e apostoliche);
2. Il concessionario dovrà, quindi, assicurare accurata attività di custodia e sorveglianza dell'immobile in oggetto e del patrimonio artistico eventualmente in esso conservato, in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico, secondo quanto previsto dalla vigente normativa sui beni culturali;
3. Al concessionario è fatto divieto di mutare la destinazione d'uso, di cedere la concessione e di subconcedere anche parzialmente la porzione immobiliare oggetto del presente atto senza la prescritta autorizzazione da parte di questa Amministrazione;
4. Eventuali utilizzazioni, anche a carattere temporaneo, dovranno essere comunque compatibili con il carattere storico ed artistico del bene immobile in oggetto e tali da garantire la sua conservazione e fruizione pubblica e dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.
5. Il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria della porzione immobiliare e dei relativi impianti da rendere a norma, ove non lo siano; le opere di manutenzione straordinaria resteranno in capo all'ente proprietario.
6. l'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sul bene immobile, è sottoposta a preventiva autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, ai sensi dell'art. 21, comma 4 e 5 del D. Lgs. 42/04 ss.mm.e ii..
7. le suddette prescrizioni e condizioni dovranno essere riportate nell'atto di concessione.

La rappresentazione grafica fa parte integrante del presente provvedimento che sarà notificato, in via amministrativa, agli interessati.


Avverso il presente provvedimento sono ammesse proposizioni di ricorso giurisdizionale, ai sensi del D.lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199.

Firenze, **03 GIU. 2019**

IL SOPRINTENDENTE

Dott. Andrea Pessina

Dott. Claudio Peolani



HS/VA